

ISTRUZIONI E DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PREVENTIVA DI TAGLIO

Quando si vuole tagliare il bosco è necessario fare la "**Domanda preventiva di taglio**" o "**denuncia di taglio**" presso le Comunità Montane o le Province.

Per quanto riguarda la nostra Comunità Montana la denuncia può essere presentata presso:

- **gli uffici della Sede di Clusone durante l'orario di apertura al pubblico;**
- **gli Uffici dell'Area Territoriale di Albino il Martedì e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00**

Si ricorda che per presentare la denuncia di taglio servono i seguenti documenti:

- il tuo CODICE FISCALE (lo trovi anche sulla "Carta Regionale dei Servizi" che hai ricevuto dalla Regione Lombardia);
- il CODICE FISCALE del proprietario del bosco;
- il CODICE FISCALE di chi effettua il taglio;
- i dati dei MAPPALI CATASTALI (foglio, particella) del bosco da tagliare;
- l'elenco delle principali specie arboree che taglierai;
- la superficie del bosco che sarà interessata dal taglio;
- il quantitativo presunto della legna che taglierai (facoltativo nel caso dei boschi cedui).

Il richiedente dovrà essere in grado di localizzare su ortofoto il bosco da tagliare;

Una copia della denuncia preventiva viene rilasciata al richiedente, che deve conservarla ed eventualmente esibirla al personale degli organi che si occupano del controllo.

Qualora la domanda preventiva non venisse presentata presso l'Ente forestale (Comunità Montana) competente territorialmente, il richiedente dovrà trasmettere copia a quest'ultimo entro 7 giorni se vi sono allegati, altrimenti entro il successivo 31 maggio.

La denuncia di taglio non equivale ad una autorizzazione ma il richiedente/esecutore deve operare correttamente e nel rispetto delle Leggi vigenti.

Le regole sono riportate principalmente nelle seguenti normative:

- [Legge Regionale 05 dicembre 2008, n. 31 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"](#);
- [Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 - "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della L.R. 31/08"](#)
- [D.g.r. n. 2525 del 17 ottobre 2014 "Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 bis della l.r. n. 24/2006" \(136 KB\)](#)

La denuncia non è necessaria quando si tagliano:

- Alberi di giardini e parchi
- Piante isolate, fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri (siepi tra prati)